DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1976

relativa alla fornitura urgente di farina di frumento tenero alla Repubblica del Senegal a titolo di aiuto

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/550/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1143/76 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari [3], in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2752/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che deroga al regolamento (CEE) n. 1693/72 [4] per quanto si riferisce alle procedure di mobilitazione per l'aiuto alimentare a favore dei paesi del Sahel e dell'Etiopia,

considerando che il 3 marzo 1975, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, 3 974 tonnellate di farina di frumento tenero alla Repubblica del Senegal a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1974/1975 ;

considerando che, tenuto conto della necessità di effettuare un aiuto rapido, è necessario ricorrere ad una procedura di trattativa privata per tale fornitura ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2752/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1976, l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), avenue Bosquet, Paris 7e (organismo d'intervento), procede, tramite conclusione di un contratto di trattativa privata, all'acquisto sul mercato della Comunità di 3 974 tonnellate di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica del Senegal.

2. Per la conclusione del contratto di trattativa privata, l'ONIC deve cercare le condizioni meno onerose.

3. Il contratto verte sull'acquisto e sulla fornitura del prodotto depositato sulla banchina nel porto di Dakar.

4. Il prodotto deve essere consegnato in sacchi di cotone nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

I sacchi recheranno sull'imballaggio la seguente dicitura a stampa :

« Farine de froment — Don de la Communauté économique européenne à la république du Sénégal ».

Articolo 2

Il prodotto di cui all'articolo 1 deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

— umidità : massimo 14 %,

— tenore in proteine : minime 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca),

— tenore in ceneri : massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Se il prodotto non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

Articolo 3

1. Una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto è costituita dall'interessato all'atto della firma del contratto. Essa è liberata dopo la realizzazione delle operazioni in causa, nel termine di tempo previsto e per le quantità non realizzate per motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 93.

Articolo 4

L'imbarco deve essere effettuato tra il 1° ed il 15 luglio 1976.

Articolo 5

L'organismo d'intervento richiede all'interessato di fornire le seguenti informazioni :

a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;

b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni nonché una copia del contratto di trattativa privata.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione